

# **Regolamento** **di attuazione dello Statuto**



**FIT-CISL**  
FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI





**Regolamento di attuazione allo Statuto**  
della **Federazione Nazionale Trasporti CISL**  
*Approvato dal Consiglio Generale nazionale del 12 ottobre 2021*



# SOMMARIO

## PARTE I NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLE/GLI ISCRITTE/I E ALLE/ AI DIRIGENTI

### CAPITOLO I Iscrizione e tesseramento

|              |   |
|--------------|---|
| Art. 1 ..... | 9 |
| Art. 2 ..... | 9 |

### CAPITOLO II Le incompatibilità funzionali

|              |    |
|--------------|----|
| Art. 3 ..... | 10 |
| Art. 4 ..... | 10 |
| Art. 5.....  | 11 |
| Art. 6.....  | 11 |
| Art. 7.....  | 11 |
| Art. 8.....  | 11 |
| Art. 9.....  | 13 |

### CAPITOLO III La designazione delle/dei rappresentanti FIT

|              |    |
|--------------|----|
| Art. 10..... | 13 |
| Art. 11..... | 14 |
| Art. 12..... | 14 |

**PARTE II**  
**NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI**

**CAPITOLO IV**  
**Validità delle sedute e votazioni**

|              |    |
|--------------|----|
| Art. 13..... | 15 |
| Art. 14..... | 15 |
| Art. 15..... | 15 |
| Art. 16..... | 16 |

**CAPITOLO V**  
**Dimissione dagli organi**

|              |    |
|--------------|----|
| Art. 17..... | 16 |
|--------------|----|

**CAPITOLO VI**  
**Modalità di svolgimento delle riunioni**

|              |    |
|--------------|----|
| Art. 18..... | 16 |
| Art. 19..... | 17 |
| Art. 20..... | 17 |
| Art. 21..... | 18 |

**CAPITOLO VII**  
**Collegio dei Probiviri**

|              |    |
|--------------|----|
| Art. 22..... | 18 |
| Art. 23..... | 19 |
| Art. 24..... | 19 |

**CAPITOLO VIII**  
**Commissariamento e Reggenza**

|              |    |
|--------------|----|
| Art. 25..... | 20 |
|--------------|----|

**PARTE III**  
**NORME SUGLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

**CAPITOLO IX**  
**Il Congresso**

Art. 26.....21

**CAPITOLO X**  
**Il Consiglio generale nazionale**

Art. 27.....21  
Art. 28 .....23  
Art. 29 .....23  
Art. 30 .....23

**CAPITOLO XI**  
**Il Comitato esecutivo nazionale**

Art. 31.....24  
Art. 32 .....24  
Art. 33 .....24  
Art. 34 .....24

**CAPITOLO XII**  
**Le Segreterie**

Art. 35.....25

**PARTE IV**  
**LE ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE**

**CAPITOLO XIII**  
**Le federazioni regionali/interregionali**

Art. 36.....26  
Art. 37.....27  
Art. 38.....27

**CAPITOLO XIV**  
**Le strutture di base**

Art. 39.....28

**CAPITOLO XV  
DIPARTIMENTI E AREE CONTRATTUALI**

|              |    |
|--------------|----|
| Art. 40..... | 29 |
| Art. 41..... | 33 |

**PARTE V  
NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO**

**CAPITOLO XVI  
FINANZA**

|               |    |
|---------------|----|
| Art. 42 ..... | 34 |
| Art. 43 ..... | 34 |
| Art. 44.....  | 34 |
| Art. 45.....  | 35 |
| Art. 46.....  | 35 |
| Art. 47.....  | 36 |
| Art. 48.....  | 36 |







# PARTE I

## NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLE/GLI ISCRITTE/I E ALLE/ AI DIRIGENTI

### CAPITOLO I

#### Iscrizione e tesseramento

##### Art. 1

L'iscrizione alla Federazione avviene, sottoscrivendo l'apposita delega, attraverso le strutture della Federazione.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socia/o che contrastino con le finalità e regole contenute nello Statuto della Federazione, la Segreteria della FIT competente può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessata/o.

Il rifiuto motivato all'iscrizione deve essere comunicato all'interessata/o ed al Consiglio generale competente che decide in merito entro 15 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, da parte del Consiglio Generale competente, l'aspirante socia/o entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

L'iscrizione alla FIT decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi. All'iscritta/o sarà consegnata la tessera di iscrizione dell'anno in corso. All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per le/gli iscritte/i al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere, va consegnata la tessera per l'anno in corso.

##### Art. 2

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della FIT le/i socie/i espulsi dall'organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Consiglio Generale della FIT regionale/interregionale competente.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai due terzi delle/dei componenti il Consiglio generale medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio generale della corrispondente UST.

## CAPITOLO II

### Le incompatibilità funzionali

#### **Art. 3**

Ai fini dell'applicazione dell'art. 19 comma 1 dello Statuto FIT, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario/a Generale, Segretario/a Generale Aggiunto e componente di Segreteria, si stabilisce che:

- a) per le/i Segretari/e Generali e Aggiunti di Federazione regionale/interregionale e nonché per le/i componenti di Segreteria a tutti i livelli, il periodo massimo è di 3 mandati;
- b) per la/il Segretario/a Generale di Federazione Nazionale il periodo massimo è di 2 mandati più il 3° mandato con il voto favorevole dei 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale.

La/Il Dirigente sindacale a qualsiasi livello di Federazione non può cumulare cariche nella stessa Segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

Il limite di 5 mandati deve intendersi anche per le/i Dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione pluricomposta.

La/Il Dirigente sindacale che ha ricoperto il ruolo di Segretario/a Generale a qualsiasi livello di Federazione, non potrà essere rieletto/a nella stessa Segreteria con ruolo diverso

Le disposizioni di cui ai commi precedenti, devono armonizzarsi con quelle previste nello Statuto dell'USR Alto Adige.

Analogamente, ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 dello Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Probiviri e di componente del Collegio dei Sindaci è di tre mandati (12 anni).

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione dalla carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.

Le/I componenti delle Segreterie possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 dello Statuto Confederale, e 2 e 3 dello Statuto FIT, per prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni, ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite, oltre a quelle degli articoli 19 e 20 dello Statuto FIT, le "incompatibilità funzionali".

#### **Art. 4**

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto si intende per incompatibilità funzionale la condizione dell'appartenenza ad Organi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dall'art. 20 dello Statuto FIT e 5 e 7 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità proprie della FIT.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritta/o mediante ricorso al collegio Federale dei Probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'art. 22 del presente Regolamento.

#### **Art. 5**

È incompatibile la carica di componente la segreteria nazionale e regionale/interregionale FIT con la carica di componente le segreterie confederali a tutti i livelli, come previsto dall'art. 8 del Regolamento Confederale e di presidente nazionale degli Enti CISL.

Sono incompatibili fra di loro le cariche di componente la Segreteria nazionale FIT, di componente le Segreterie Regionali /Interregionali FIT.

Sono inoltre incompatibili tra loro le cariche di Segretario Generale a qualsiasi livello FIT.

Con decorrenza dall'XI Congresso, per il periodo equivalente a un mandato, non sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di prima affiliazione con gli incarichi di Segreteria di seconda affiliazione, per le Federazioni di categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluricomposizione.

#### **Art. 6**

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima. Per quanto riguarda la definizione delle norme contenute nell'Art. 20 dello Statuto si applicano le norme dell'articolo 11 del Regolamento confederale.

#### **Art. 7**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento ed in particolare delle norme sulle incompatibilità funzionali, oltre quanto previsto dal precedente art. 5, valgono gli articoli 8 e 10 del Regolamento confederale Cisl.

#### **Art. 8**

Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove la/il Dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL ai sensi dell'art. 5, 6 e 7 del presente regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale competente, pena la decadenza dalla carica sindacale.

I comitati esecutivi delle strutture della FIT, o in loro assenza i Consigli Generali delle strutture regionali/interregionali ai vari livelli sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Il/la dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli art. 5 e 7 del presente regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

Le incompatibilità di cui all'articolo 20 dello Statuto FIT sono le seguenti:

- a) incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;
- b) candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni, consorzio intercomunale e comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;
- c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

I comitati esecutivi delle strutture della FIT, o in loro assenza i Consigli Generali delle strutture regionali/interregionali ai vari livelli sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletto o assuma incarichi di cui ai commi a) e c) deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza della carica sindacale. Fino all'esercizio della opzione la/il dirigente può svolgere solo le funzioni di ordinaria amministrazione.

Il/la candidato/a alle cariche istituzionali di cui alla lettera b) decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto FIT e dal presente Regolamento, le/i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 dello Statuto FIT decadono dalle cariche sindacali.

le/I socie/soci dimissionarie/i o decadute/i dalle cariche sindacali ai sensi del citato art. 20 dello Statuto FIT e del presente articolo di Regolamento possono essere rilette/i a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo sotto indicati:

- d) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
- e) dopo due anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale/interregionale;
- f) dopo tre anni dalla candidatura o cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale/interregionale.

### **Art. 9**

Le decadenze nei casi contemplati negli articoli 19 e 20 dello Statuto operano automaticamente e l'iniziativa per la sostituzione delle/dei dirigenti decaduti va assunta dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro il termine di trenta giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie Competenti comunicano all'interessata/o l'avvenuta decadenza diffidandola/o dal compiere atti in nome e per conto della FIT.

Spetta alle Segreterie Regionali di Federazione il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle segreterie inadempienti, negligenti o tardive sino alla completa ricostruzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Nel caso di decadenza dell'incarico di Segretario Generale della FIT regionale/interregionale gli adempimenti previsti nel comma 4 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Nazionale FIT.

Nel caso di decadenza dell'incarico di Segretario Generale della FIT Nazionale gli adempimenti previsti nel comma 4 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Confederale.

## **CAPITOLO III**

### **La designazione delle/dei rappresentanti FIT**

### **Art. 10**

I Comitati esecutivi nazionale e regionali/interregionali - o il Consiglio generale regionale/interregionale dove non è previsto il Comitato esecutivo - sono competenti a designare previa istruttoria svolta dalla Segreteria Nazionale, atta a verificare la piena idoneità e compatibilità della/del designanda/o, anche alla stregua dei parametri elencati all'ultimo comma del presente articolo, la rappresentanza sindacale della Federazione in enti associazioni e/o società esterne all'organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'art. 9 del Regolamento

Confederale, nonché il rispetto dell'ultimo comma dell'art. 16 del medesimo regolamento.

Le designazioni devono avvenire facendo sì che sia assicurata:

- a) la piena autonomia del sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli organi sindacali.

#### **Art. 11**

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Le Segreterie relazionano al Comitato Esecutivo competente o al Consiglio Generale Regionale/Interregionale dove non è previsto il Comitato Esecutivo.

#### **Art. 12**

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi od altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su rappresentanza e/o su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Regolamento per i trattamenti economici delle/dei dirigenti FIT Cisl.



## PARTE II

### NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

#### CAPITOLO IV

#### Validità delle sedute e votazioni

##### **Art. 13**

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento delle votazioni siano presenti la metà più uno delle/dei componenti.

##### **Art. 14**

Le votazioni avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta di almeno il 5% delle/dei componenti, per appello nominale.

Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono per scrutinio segreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15.

Le Presidenze e tutte le altre nomine e designazioni, avvengono per alzata di mano.

##### **Art. 15**

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione delle/di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore/elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono le/gli eleggendi.

Tutte/i le/gli iscritte/i sono eleggibili salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e relativi regolamenti senza presentazione di formali candidature.

Nelle stesse strutture di Federazione a tutti i livelli che continuo, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte superiore o pari al 20%, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca.

Per le elezioni dei Comitati esecutivi od organi similari, con il voto favorevole di 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretario generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni – decadenza – pensionamento – e quant’altro determini la riduzione delle/dei Componenti dell’organismo.

Per le elezioni dei Comitati esecutivi o organismi simili, con il voto unanime dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Le disposizioni previste dal presente articolo entreranno in vigore con lo svolgimento dell’XI Congresso.

#### **Art. 16**

Nelle elezioni vengono proclamati elette/i le/i candidate/i che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamato eletto la/il più anziana/o di iscrizione alla FIT, a parità di iscrizione alla FIT, la/il più anziana/o di iscrizione alla CISL, a parità di iscrizione alla CISL, la/il più anziana/o di età.

### **CAPITOLO V** **Dimissione dagli organi**

#### **Art. 17**

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall’applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall’organismo che ha eletto la/il dimissionaria/o convocato a tale scopo entro 30 giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte.

Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni della/del Segretario generale comportano la decadenza della Segreteria.

### **CAPITOLO VI** **Modalità di svolgimento delle riunioni**

#### **Art. 18**

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all’ordine del giorno.

Qualora singole/i componenti, o gruppi di essi, presentassero emendamenti alle proposte di delibere, è facoltà delle/dei presentatrici/presentatori di illustrarle brevemente. Per ogni emendamento presentato sono ammessi due brevi interventi: uno a favore ed uno contro.

Chiusa la discussione e fatta la replica, non è permessa la parola se non per dichiarazioni di voto. L'intervento non può superare i 5 minuti.

### **Art. 19**

Nel corso del dibattito la/il Presidente può concedere, fuori turno, la parola solo per fatto personale, per pregiudiziale, o per mozione d'ordine.

Il fatto personale ha la precedenza sulla pregiudiziale e quest'ultima sulla mozione d'ordine.

È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta e dignità o sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.

È pregiudiziale la eccezione sulla proponibilità di argomenti in quanto contrari allo Statuto o Regolamento della FIT e della CISL, o a delibere approvate nella stessa sessione.

La/Il Presidente respinge la pregiudiziale senza metterla ai voti se il proponente non fa riferimento agli articoli di Statuto o Regolamento a cui intende riferirsi.

È Mozione d'ordine una proposta concernente l'ordine dei lavori e di comportamento e di acquisizione dei documenti agli atti.

Prima di passare alla votazione su una pregiudiziale o su una mozione d'ordine, la/il Presidente dà la parola, per non più di 5 minuti, ad una/un componente l'organo che parli contro e ad una/uno che parli a favore.

### **Art. 20**

La/Il Presidente, se richiesto, può porre in approvazione di riunire più punti all'ordine del giorno in un'unica discussione. In tal caso si avranno una serie di relazioni, un'unica serie di interventi, una serie di repliche ed, infine, le votazioni sulle proposte di delibere.

La votazione dei documenti conclusivi può avvenire, se richiesto, per punti o capitoli o commi. In tal caso, a conclusione delle votazioni per punti o capitoli o commi, si deve procedere alla votazione globale dei documenti stessi.

Qualora, sullo stesso argomento, vengano presentati documenti o parti di essi che si pongano in alternativa o contrastino l'uno con l'altro, oppure emendamenti a proposte di delibere, detti documenti o parte di essi o gli emendamenti debbono essere posti in votazione contemporaneamente ed in alternativa.

Se nessuno di essi raggiunge la maggioranza assoluta dei votanti, si pongono in ballottaggio i due che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In ogni caso, prima di procedere alle votazioni, la Segreteria può esprimere il proprio parere.

### **Art. 21**

La proposta di deliberare la sfiducia agli esecutivi deve essere presentata da almeno 1/3 delle/dei componenti.

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva da effettuarsi entro quindici giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

## **CAPITOLO VII**

### **Collegio dei Probiviri**

### **Art. 22**

La convocazione del Collegio dei Probiviri è effettuata dalla/dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

La regolamentazione delle procedure interne è stabilita da apposite norme deliberate dal Consiglio Generale della Federazione in ossequio alle norme statutarie e regolamentari.

I ricorsi al collegio dei probiviri della federazione nazionale devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni, dalla data di ricevimento del ricorso.

La presentazione del ricorso avviene a cura del ricorrente mediante raccomandata A/R, oppure deposito dell'atto presso gli uffici del collegio che rilascia al ricorrente la relativa ricevuta di ricezione indicando la data di presentazione del ricorso.

Qualora il Collegio rilevi il difetto di competenza in materia invia gli atti del ricorso all'organismo competente, dandone notizia al ricorrente ed agli eventuali cointeressati. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricevimento degli atti.

I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

Il termine di 90 giorni di cui al quarto comma del presente articolo resta sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, nonché dalla data di celebrazione del Congresso della Federazione alla data di insediamento del nuovo Collegio. Durante la vacanza della Presidenza, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino all'insediamento del nuovo Presidente.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio della organizzazione

devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il termine di 15 giorni, fissato dall'art. 10 dello Statuto Confederale per la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, decorre dalla data di ricezione degli atti del collegio.

Nel caso in cui il Collegio dei Proviviri non si pronunci entro i suddetti termini, decide in un'unica istanza, il Collegio confederale dei Proviviri, previo inoltramento del ricorso da parte dell'interessato o della Segreteria nazionale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata pronuncia.

A tutte le parti va inoltre notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura del ricorrente, ed a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti al Collegio della Federazione. Esso deve essere presentato entro il termine di 30 giorni dalla notifica della pronuncia del Collegio della Federazione.

L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua le/i controinteressate/i a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione. La/Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica della ordinanza, decorsi inutilmente i quali il collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

### **Art. 23**

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'articolo precedente sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

### **Art. 24**

Le vertenze elettorali sono di competenza del Collegio dei Proviviri.

Fanno eccezione a questa regola le vertenze riguardanti elezioni per delegati ai congressi di qualunque ordine e grado, le quali sono portate direttamente all'esame della commissione verifica poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

## **CAPITOLO VIII**

### **Commissariamento e Reggenza**

#### **Art. 25**

##### **Commissariamento**

Il commissario di cui all'art. 34 dello Statuto FIT deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostruzione degli organi democratici entro i termini fissati dal Comitato Esecutivo, che non può superare un anno.

I termini di 15 giorni di cui al penultimo comma dell'art. 33 dello statuto della Federazione decorrono dalla data di ricezione del provvedimento relativo alla gestione commissariale.

Durante il proprio mandato il Commissario svolge tutti gli atti necessari al funzionamento della struttura, fatta eccezione degli atti di disposizione patrimoniale, salvo quelli necessari e urgenti che si pongano in stretta correlazione con gli obiettivi del commissariamento.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostruzione degli organismi, anche per instabilità politica, il commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

La proroga è concessa qualora il commissario dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostruzione degli organismi.

Al termine del mandato, ove gli organismi non siano stati costituiti, il Commissario decade dall'incarico.

Gli atti eventualmente posti in essere dal commissario decaduto sono nulli e gli effetti a lei/lui imputabili.

Il Comitato esecutivo preso atto dell'avvenuta decadenza provvede a nominare un commissario ad acta con il compito di compiere tutti gli atti utili alla ricostruzione degli organismi nel termine improrogabile di 90 giorni dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività.

##### **Reggenza**

La/Il Reggente di cui all'art. 35 dello Statuto, dovrà adempiere al mandato conferitogli promuovendo ogni iniziativa necessaria e opportuna affinché, durante l'espletamento del Congresso ordinario, o in epoca antecedente se l'organismo possa già operare pienamente e democraticamente, si proceda alla elezione della/del dirigente o delle/dei dirigenti, nel rispetto delle regole statutarie e d'intesa con la Segreteria nazionale.

La/Il Reggente, nell'espletamento del proprio mandato, è soggetto alle norme sulle incompatibilità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per le/i Segretari generali.

## PARTE III NORME SUGLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

### CAPITOLO IX Il Congresso

#### Art. 26

Il Consiglio Generale della FIT nazionale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso nazionale della Federazione, emana il Regolamento per l'elezione dei delegati al Congresso nazionale, le norme per lo svolgimento del Congresso ed il Regolamento dei Congressi regionali/interregionali e delle assemblee congressuali territoriali.

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il venti e il trenta per cento, in base alla composizione associativa, i Regolamenti congressuali dovranno prevedere un'appropriata percentuale di candidate nelle liste.

Gli stessi Regolamenti prevederanno, altresì, una adeguata percentuale di presenza di delegati/e giovani under 35 e di delegati/e immigrati.

La convocazione dei Consigli Generali per la convocazione dei congressi delle strutture territoriali interessate da processi di accorpamento è affidata alle FIT Regionali/Interregionali.

### CAPITOLO X Il Consiglio generale nazionale

#### Art. 27

Il Consiglio Generale è formato da 157 componenti così ripartiti:

- a) da 87 componenti elette/i dalle/dai delegate/i al Congresso
- b) dalle/dai Segretarie/Sekretari generali provenienti dalle 21 regioni e dalle province autonome;
- c) da 16 elette/i dai Consigli generali regionali/interregionali FIT, ripartiti per ogni regione secondo il quoziente contenuto nel numero

- complessivo delle/degli iscritte/i validi per il Congresso;
- d) dalla responsabile del Coordinamento donne; ove la responsabile faccia già parte del Consiglio generale, la Segreteria nazionale, su indicazione del Coordinamento, proporrà al Consiglio generale la nomina di un'ulteriore rappresentante.
  - e) da 7 componenti Segretari SAS provenienti: n. 2 da Navi estere, n. 2 da ANAS, n. 2 dai portuali, n. 1 da ENAV;
  - f) da 19 giovani (di età inferiore a 35 anni) provenienti dalle FIT Regionali e Interregionali (escluso la Valle D'Aosta);
    - a) la Segreteria Nazionale su indicazione del Coordinamento giovani proporrà al Consiglio Generale la nomina della/del responsabile del coordinamento giovani, ricompreso nei suddetti 19;
    - b) il coordinamento giovani è costituito:
      - I. dai giovani componenti il consiglio generale
      - II. dai giovani eventualmente componenti delle Segreterie Regionali;
      - III. dai Responsabili dei Coordinamenti regionali/interregionali giovani.
  - g) da 6 lavoratrici/lavoratori immigrate/i designati dalle 6 regioni con il maggior numero di immigrate/i iscritte/i e registrate/i nell'anagrafica confederale.

Il quoziente di cui alla lettera c) si ottiene dividendo il numero complessivo delle/degli iscritte/i alla FIT validi per il Congresso per il numero di posti a disposizione nel Consiglio generale.

I posti non coperti da quozienti interi vengono assegnati con i resti maggiori.

Le/I componenti il Consiglio generale di cui al punto c) saranno elette/i dai Consigli generali delle Federazioni regionali/interregionali e delle province autonome e possono essere revocati o sostituiti durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto a) va garantita una presenza femminile nelle liste che tenga anche conto della presenza di donne nelle rispettive realtà determinata dall'attuazione dell'art. 7 dello Statuto della FIT e dall'art. 26 del presente Regolamento.

In caso di vacanza tra i componenti il Consiglio generale di cui al punto a) questa sarà ricoperta da chi in sede di Congresso ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

La responsabile del Coordinamento donne di cui al punto d) è nominata dal Consiglio Generale su indicazione del Coordinamento stesso, costituito:

- a) dalle donne componenti il Consiglio generale;
- b) dalle componenti delle Segreterie Regionali;



- c) dalle responsabili dei Coordinamenti regionali/interregionali donne.

### **Art. 28**

Il Consiglio generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola il giorno seguente e comunque entro 20 giorni da quello della chiusura del Congresso, a cura dell'ufficio di presidenza del Congresso stesso.

La/Il componente più anziana/o di età dell'ufficio di presidenza del Congresso presiederà il Consiglio generale sino alla elezione della Segreteria.

In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

La convocazione straordinaria prevista dall'art. 10 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria nazionale entro il mese successivo dalla data della richiesta.

### **Art. 29**

Il Consiglio generale in caso di impedimento definitivo delle/dei componenti del Collegio dei Proviviri e del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organi in sostituzione dei componenti vacanti.

### **Art. 30**

La convocazione ordinaria del Consiglio generale prevista dall'articolo 10 dello Statuto della FIT, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

La Segreteria nazionale invia di norma almeno 8 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal consiglio generale deve essere presentata da almeno 1/3 delle/dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'art. 10 dello Statuto di Federazione. Alla convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra alla Convocazione stessa provvede la/il segretario generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quelle in cui è avanzata la richiesta.

## **CAPITOLO XI**

### **Il Comitato esecutivo nazionale**

#### **Art. 31**

Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) da 51 componenti elette/i dal Consiglio generale nel proprio seno;
- b) dalle/dai componenti la Segreteria nazionale;
- c) dalla Responsabile del Coordinamento donne;
- d) dalla/dal Responsabile del Coordinamento giovani.

#### **Art. 32**

Il Comitato esecutivo è presieduto dalla/dal Segretario generale o, in caso di sua assenza, dalla/dal Segretario generale aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da una/o delle/dei componenti la Segreteria nazionale delegata/o a ciò dalla/dal Segretario generale.

#### **Art. 33**

Il Comitato esecutivo ratifica, nella prima riunione utile, le designazioni per le rappresentanze esterne di specifica pertinenza della Segreteria nazionale come previsto nel precedente articolo 10.

Tali designazioni sono effettuate dalla/dal Segretario generale.

#### **Art. 34**

La convocazione del Comitato esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

La richiesta di convocazione dell'esecutivo da parte del terzo delle/dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La segreteria nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta. La Segreteria nazionale trasmette di regola alle/ai singole/i componenti del Comitato esecutivo gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

Solo il Comitato esecutivo ha la facoltà di sciogliere tutti gli organi e nominare una/un commissario dopo l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione

delle controdeduzioni da parte della Segreteria Nazionale.

## **CAPITOLO XII** **Le Segreterie**

### **Art. 35**

I Consigli generali prima di procedere alle votazioni per l'elezione delle Segreterie, deliberano, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno della/del Segretaria/o generale aggiunta/o ed al numero delle/dei Segreterie/Segretari.

La composizione delle Segreterie delle strutture, considerate la specificità e la complessità della categoria sarà la seguente:

- a) Federazione Nazionale da 3 a 5 componenti compresa/o la/il Segretaria/o generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- b) Federazioni regionali/interregionali regionalizzate o interregionalizzate da 3 a 5 componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. È prevista la possibilità di affidare incarichi all'esterno della Segreteria;
- c) Federazioni regionali 3 componenti compresa/o la/il Segretaria/o generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

Eventuali deroghe relative ai casi di accorpamento delle strutture territoriali o di FIT regionali/interregionali dovranno essere deliberate dal Consiglio Generale della FIT regionale/interregionale interessata e proposte alla Segreteria nazionale, nei limiti previsti dall'art. 21 del Regolamento di attuazione dello Statuto CISL.

## PARTE IV LE ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE

### CAPITOLO XIII Le federazioni regionali/interregionali

#### Art. 36

Il presente Regolamento ha efficacia anche nei confronti delle FIT regionali/interregionali.

I Regolamenti approvati dai Consigli generali regionali/interregionali debbono essere adeguati e non in contrasto con il presente Regolamento.

Il Congresso regionale/interregionale fissa il numero delle/dei componenti, le modalità di composizione e la frequenza di convocazione dei diversi organi.

I segretari dei Presidi territoriali, la responsabile regionale del Coordinamento Donne e il responsabile regionale/interregionale del Coordinamento Giovani fanno parte di diritto dei rispettivi Consigli Generali regionali/interregionali.

Competono alle Federazioni regionali/interregionali anche:

- a) il coordinamento dell'attività politico contrattuale delle strutture territoriali;
- b) la titolarità della contrattazione decentrata, quando la controparte e/o la vertenza è regionale/interregionale, della concertazione con le istituzioni sulle politiche regionali/interregionali;
- c) l'organizzazione, la gestione e il coordinamento, d'intesa con i Presidi territoriali, della formazione, dell'informazione, dei servizi tecnici;
- d) le politiche di genere;
- e) la gestione delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza derivanti dal riparto automatico;
- f) il sostegno ai Presidi territoriali per l'azione contrattuale, di proselitismo e di crescita associativa;
- g) la funzionalità del Coordinamento Donne che è composto:
  - I) dalle componenti il CG regionale/interregionale;
  - II) dalle componenti di Presidio;
  - III) dalle componenti delle SAS e/o delle RSU più significative;
- d) la funzionalità del Coordinamento Giovani che è composto:

- I) dai giovani componenti il CG regionale/interregionale;
- II) dai giovani Segretari o vice segretari di Presidio;
- III) dai giovani componenti delle SAS e/o delle RSU più significative.

Le Federazioni regionali/interregionali dovranno monitorare e, all'occorrenza sanzionare eventuali comportamenti dei/le dirigenti che orientino le prestazioni di servizi all'esterno del circuito Cisl, fatta salva la facoltà di ricorso al Collegio dei Proviviri.

### **Art. 37**

Abrogato.

### **Art. 38**

I Consigli Generali delle FIT Cisl regionali/interregionali individuano i Presidi Territoriali Fit Cisl diretti da un segretario eletto dal Direttivo di cui all'art. 27 dello Statuto.

La/Il Segretaria/o può proporre al Direttivo l'approvazione della nomina di massimo 2 vice segretarie/segretari.

Gli organi del Presidio territoriale sono:

- a) l'Assemblea Congressuale territoriale;
- b) il Direttivo;
- c) la Segreteria di Presidio.

L'Assemblea Congressuale è composta dalle/dai delegate/i elette/i nei Congressi di base nei posti di lavoro con modalità da definire nel regolamento per lo svolgimento dei Congressi.

Partecipano con solo diritto di parola, se non delegate/i, le/i componenti del Direttivo uscente.

Il Direttivo è l'organo deliberante del Presidio tra un Congresso ed un altro. Si riunisce almeno quattro volte l'anno e in esso dovranno essere rappresentate, di norma, tutte le aree contrattuali presenti e organizzate sul territorio.

La composizione numerica del Direttivo è in funzione del numero di iscritti e, più precisamente:

- a) fino a 100 iscritti 5 componenti;
- b) da 101 a 400 i. fino a 10 componenti;
- c) da 401 a 800 i. fino a 15 componenti;
- d) da 801 a 1.200 i. fino a 20 componenti;
- e) da 1.201 a 2.000 iscritti fino a 25 componenti;
- f) oltre 2001 i. fino a 30 componenti.

La/Il Segretario/a è eletta/o dal Direttivo nel proprio seno.

Non devono essere individuati dei Presidi Territoriali nei territori corrispondenti alla sede della Usr Cisl. Laddove in questi ultimi, per effetto di accorpamenti delle strutture orizzontali Cisl, ricadano sedi FIT periferiche precedentemente previste, in esse possono essere istituiti Presidi.

Nelle aree corrispondenti alla sede della Usr Cisl, la FIT regionale/interregionale può avvalersi del coordinamento delle aree contrattuali territoriali per l'attivazione delle politiche sindacali relative al capoluogo della regione.

Competono ai Presidi territoriali:

- a) la titolarità della contrattazione e della concertazione nelle aziende decentrate e nel territorio ed il loro sviluppo;
- b) il coordinamento e il sostegno politico ed operativo delle SAS e delle RSU/RLS di derivazione associativa;
- c) l'individuazione dei bisogni formativi, la cura del tesseramento e dell'informazione;
- d) la gestione delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico, per la quale rendicontano periodicamente al livello amministrativo competente secondo le direttive da questi stabilite.

## **CAPITOLO XIV**

### **Le strutture di base**

#### **Art. 39**

Le FIT regionali/interregionali si articolano in modo funzionale in strutture di posto di lavoro.

Le Sezioni aziendali sindacali costituiscono e rappresentano la prima istanza del sindacato nei posti di lavoro, coordinate e controllate nell'attività dalle strutture territoriali o regionali/interregionali.

Le strutture di cui al comma precedente sono la prima istanza congressuale della Federazione ed hanno il compito di: curare il rapporto con le/gli iscritte/i e sviluppare il tesseramento; seguire le vertenze del loro livello in stretto coordinamento con le strutture immediatamente superiori; evidenziare le problematiche delle/degli iscritte/i e con ciò contribuire a definire le linee di azione sindacale; coordinare il lavoro unitario; assicurare l'informazione diretta alle/agli iscritte/i.

Le SAS o Coordinamenti aziendali sindacali sono l'unica struttura di base della Federazione. I loro Consigli direttivi sono formati secondo le decisioni delle

Federazioni e dei Presidi territoriali e debbono contenere le/i delegate/i elette/i, componenti le RSA/RSU e le RLS.

## **CAPITOLO XV DIPARTIMENTI E AREE CONTRATTUALI**

### **Art. 40**

Le specificità contrattuali presenti nella FIT sono organizzate in dipartimenti contrattuali secondo criteri di funzionalità e di omogeneità.

La ricomposizione e semplificazione dei Dipartimenti ovvero le modifiche degli ambiti delle specificità contrattuali ivi inserite, sono di competenza del Consiglio Generale Nazionale.

I Dipartimenti sono organizzati omogeneamente ai livelli nazionale e regionale/interregionale.

I Dipartimenti contrattuali sono così denominati:

### **Dipartimento Logistica integrata - Ambiente**

#### ***Area contrattuale autotrasporto merci/logistica***

Imprese di qualsiasi forma giuridica, anche di natura Cooperativistica, singole o associate esercenti attività di:

spedizione, anche transitarie e doganali, autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, servizi logistici e ausiliari del trasporto, trasporto combinato, commercio elettronico, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, magazzini generali, terminal, depositi, centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, produzione di energia refrigerante, servizi logistici anche integrati all'attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti;

Agenzie marittime, raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi.

Magazzini Generali, regolati da leggi speciali (silos, depositi franchi, portuali, marittimi e costieri); imprese che svolgono nei porti attività di sorveglianza e campionamento merci, deposito conto terzi e magazzini

frigoriferi.

Attività di logistica, in particolare, con riferimento a intermodalità, parcheggi ed aree di scambio, interporti e tutto ciò che concerne l'attività compresa l'informazione connessa al carico, scarico e trasporto merci;

Imprese esercenti servizi in appalto dal Ministero della Difesa;

Attività di supporto logistico ai servizi del Ministero della Difesa.

### ***Area contrattuale dei servizi ambientali***

Imprese, di qualsiasi forma giuridica, esercenti attività Ambientali quali: raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria; espurgo pozzi neri; lavaggio cassonetti; impianti per il trattamento, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico; impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico; impianti di produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica; servizi funerari e cimiteriali; derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; servizi pubblici alla collettività quali: decoro urbano, affissioni; deaffissioni; cancellazione scritte; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine.

## **Dipartimento Mobilità**

### ***Area contrattuale Mobilità TPL***

Aziende e società di servizi pubblici di trasporto pubblico locale per il trasporto di persone e servizi operanti nelle tranvie urbane ed extraurbane, metropolitane, ferrovie concesse ed in gestione governativa o commissariale nonché quelle passate con D.P.C.M alle regioni, filovie, funicolari, funivie portuali, sciovie, slittovie, seggiovie, linee di navigazione lacuali e lagunari, servizi automobilistici anche internazionali e le attività complementari e di supporto a quelle di trasporto compresi i parcheggi e rimozioni. Conducenti noleggio autobus.

### ***Taxi***

Affittuari e proprietari di autovettura, motovettura che esercitano il servizio da piazza con tassametro; vetturini e simili che esercitano il servizio di noleggio auto da rimessa e posteggio e che guidano personalmente l'autovettura.

Imprese esercenti servizio pubblico da piazza con autovettura, taxi,



mototaxi, carrozze a trazione animale, munite o meno di tassametro.

Trasporto di persone con motoscafi, gondole e battelli, gestito da proprietari ed affittuari di barche a motore e non, natanti a propulsione meccanica, nelle acque fluviali, lacuali e lagunari.

### ***Area contrattuale Mobilità Ferroviaria***

Aziende ferroviarie, comprese anche le attività complementari e di supporto a quelle di trasporto.

Imprese esercenti attività di servizio alle imprese di trasporto quali: il servizio di raccordo ferroviario; il servizio in appalto per conto delle aziende ferroviarie (pulizie stazioni/impianti ferroviari ed a bordo treni, manutenzione officine meccaniche, ristorazione a bordo treno, accompagnamento notte dei passeggeri); servizio di manovra nei porti ed interporti in appalto dalle aziende ferroviarie; servizio interno della gestione del traffico e della manutenzione del materiale rotabile per conto delle aziende ferroviarie.

## **Dipartimento Trasporto Aereo e attività aeroportuali, Trasporto Marittimo, Portualità**

### ***Area contrattuale personale di terra***

Addetti delle società di trasporto aereo, aeroportuali, manutenzione, sicurezza, catering ed esercenti attività complementari e sussidiarie anche se dipendenti o soci di cooperative.

### ***Area contrattuale naviganti***

Personale tecnico di aereo e di elicotteri (piloti).

Personale navigante di cabina (assistenti di volo).

### ***Area contrattuale controllo, sicurezza e assistenza al volo***

Addetti degli Enti o società a cui è affidato il servizio di controllo, sicurezza, assistenza al volo e manutenzione dei relativi apparati tecnici.

### ***Area contrattuale Marittimi***

Comprende la contrattualistica dei lavoratori italiani (comunitari) impiegati nel traffico marittimo, nella pesca di altura, nel traffico fluviale, nelle attività tecnico-nautiche di rimorchio e di bunkeraggio e nell'Offshore, indipendentemente dal tipo di naviglio e di tonnellaggio, sia imbarcati che in attesa di imbarco, su mezzi di bandiera italiana, incluso il naviglio in Registro Internazionale.

Contrattualistica del personale non-doms imbarcato sulle navi di Registro Internazionale.

L'Area Nazionale copre i dipendenti occupati a terra presso società di navigazione o aziende che esercitano attività ausiliarie e complementari all'industria marittima tra cui attività di agenzia e logistica incluso il Registro Navale Italiano.

### **Area Internazionale (navi estere)**

#### **Area contrattuale portualità**

Autorità portuali, Aziende speciali, Imprese private - concessionarie o meno - esercenti le attività di cui agli articoli 16, 17, 18, della Legge 84/94 e successive modificazioni, Terminal passeggeri, portabagagli, raccordi ferroviari portuali, guardie ai fuochi, ormeggiatori e battellieri, imprese asporto rifiuti da nave, distriparks e centri interscambio merci contigui al porto.

## **Dipartimento Viabilità**

### **Area contrattuale Anas**

Dipendenti dell'Anas Spa e società regionali/ provinciali della viabilità.

### **Area contrattuale autostrade, trafori e servizi**

- Società e Consorzi, concessionarie di autostrade e trafori e di servizi ausiliari.
- Imprese, società ed enti esercenti servizi di assistenza, informazione e telecomunicazione per l'utenza, manutenzione e sicurezza attinenti alla circolazione sulle autostrade e nei trafori.
- Imprese esercenti le attività direttamente collegate all'accesso regolato del traffico in aree protette.

### **Autoscuole**

Imprese esercenti l'attività autoscuola, di scuola nautica e di studio di consulenza automobilistica e nautica.

### **Autonoleggio**

Imprese di qualsiasi forma giuridica, anche di natura Cooperativistica, singole o associate esercenti attività di:

autorimesse, noleggio autobus, auto con autista, motoscafi, locazione automezzi, servizi turistici, posteggio e custodia autoveicoli, motoveicoli e velocipedi su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non, ingrassaggio di automezzi e prevalentemente attività di autofficina,

attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate ai servizi di noleggio autoambulanza con conducente.

Le aree contrattuali sono organizzate, ai vari livelli, in coordinamenti con i seguenti compiti:

elaborazione delle piattaforme contrattuali, gestione delle vertenze, gestione e controllo delle problematiche di area inerenti la bilateralità e la previdenza complementare, gestione della legislazione tipica dell'area a partire dalla sicurezza.

Le Segreterie ai vari livelli consulteranno i Coordinamenti delle aree contrattuali sulla composizione degli Uffici dei Dipartimenti Contrattuali. La successiva proposta verrà presentata all'organismo competente sotto forma di Ordine del Giorno, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Fit-Cisl.

È facoltà del Segretario, cui è affidata la delega di un Dipartimento contrattuale, di proporre alla Segreteria di cui fa parte, di avvalersi della eventuale collaborazione operativa di uno tra i Dirigenti sindacali dell'Ufficio di Dipartimento come Coordinatore di Area Contrattuale tra quelle previste nel presente Regolamento. Competente a deliberare in tal senso è la Segreteria nel suo complesso.

#### **Art. 41**

Al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità nel collegamento costante con la Segreteria e gli eventuali Coordinatori e di coniugare gli aspetti contrattuali con le decisioni politiche, a livello nazionale, i Coordinamenti di Area Contrattuale sono composti:

- a) dagli eventuali coordinatori regionali/interregionali che seguono per incarico della loro Segreteria Regionale/interregionale l'Area o, in mancanza, dai Segretari regionali/interregionali che ne hanno la delega;
- b) da un numero aggiuntivo di dirigenti sindacali che seguono l'Area fino ad un massimo del 100% del numero di cui al precedente alinea.

A livello regionale/interregionale l'area contrattuale, laddove ritenuta necessaria dalla Segreteria, è composta:

- a) dal segretario di presidio, per ciascuna realtà, a cui è affidata la delega dell'area o da un dirigente sindacale indicato dal presidio.
- b) da un numero aggiuntivo di dirigenti sindacali che seguono l'area per una percentuale congrua stabilita dalla Segreteria Regionale/Interregionale.

Alle riunioni di coordinamento di area contrattuale possono partecipare oltre alla Segreteria Nazionale tutti i Segretari Generali Regionali.

## PARTE V

### NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

#### CAPITOLO XVI

##### FINANZA

###### Art. 42

La misura dei contributi sindacali ed associativi dovuti alla Federazione dalle/dagli iscritte/i, è stabilita dal Consiglio generale, tenendo conto delle indicazioni confederali.

Il Consiglio generale fissa a maggioranza qualificata di 2/3 degli aventi diritto al voto la ripartizione delle quote sociali sulla base di quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto assicurando da parte delle Segreterie le risorse necessarie ai Dipartimenti /aree contrattuali per le attività ad essi delegate all'interno del bilancio unico e dell'amministrazione unica.

###### Art. 43

Le persone fisiche che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutari, intervengono in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della FIT e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale essi agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni trasporti, consegnatari dei beni medesimi. Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene ad ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

###### Art. 44

Le Federazioni trasporti nazionale, regionali/interregionali rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organi nei limiti delle competenze e dei rispettivi limiti statutari.

A tal fine, le Federazioni dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/propri dirigenti elette/i, a copertura dei rischi "professionali derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni le/i rappresentanti legali delle Federazioni trasporti regionali/interregionali rispondono a norma dell'art. 38 del codice civile personalmente e

solidalmente con le Federazioni medesime, per le obbligazioni da essi assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevati dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

Le/i rappresentanti legali delle Federazioni trasporti nazionale, regionali/interregionali rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da esse/i compiuti con dolo o colpa grave e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Le Federazioni dei trasporti nazionale, regionali/interregionali attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e le/i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà delle/degli interessate/i coinvolte/i nelle attività di trattamento.

#### **Art. 45**

I bilanci preventivi e consuntivi, a livello nazionale, di ogni singola regione e territorio, debbono seguire un unico sistema di contabilità, elaborato dalla Federazione, definito dalla Confederazione nonché dalle norme da questa diramate, in modo da consentire l'identificazione dei rendiconti di ogni singola struttura cui vengono attribuite risorse.

Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari dei Dirigenti e degli Operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati esecutivi, approvati dai competenti organi delle strutture.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro d.lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La Federazione nazionale deve inviare i propri bilanci dopo l'approvazione, alla Confederazione, entro il 15 aprile dell'anno successivo.

Le FIT regionali/interregionali devono inviare i loro bilanci, dopo l'approvazione, alla FIT nazionale e alle USR/USI entro il 20 marzo dell'anno successivo.

I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.

La Federazione nazionale provvederà alla pubblicazione "on-line" del bilancio consolidato.

Con cadenza biennale, a partire dall'XI Congresso, la Segreteria Nazionale predispone il bilancio sociale della FIT.

#### **Art. 46**

La Federazione nazionale ha la facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici,

controlli o ispezioni nei riguardi delle strutture di Federazione a qualsiasi livello. Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria nazionale nell'interesse della organizzazione e degli associati, esse vengono disposte con una comunicazione scritta.

Dalle ispezioni devono risultare redatti di volta in volta regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli 32 e 33 dello Statuto FIT.

Ogni anno la Segreteria nazionale predisponde il bilancio preventivo e quello consuntivo della Federazione, che sottopone all'approvazione del Comitato esecutivo.

#### **Art. 47**

Le operazioni finanziarie bancarie, con le Poste ed altri Enti pubblici e privati, sono svolte dal Segretario generale unitamente al Segretario amministrativo.

In caso di impedimento ed in via eccezionale la Segreteria può affidare temporaneamente le stesse prerogative ad altri Segretari.

#### **Art. 48**

La gestione degli enti e società provenienti dalle ex Federazioni o Sindacati è affidata ad amministratori nominati dalla FIT.

La Segreteria Nazionale può disporre verifiche e controlli sull'andamento economico, gestionale e finanziario delle Società di servizi promosse o costituite dalle Strutture della Federazione.





**Segreteria Regionale FIT-CISL Toscana**

Via Cittadella 58/R, 50144  
-FIRENZE (FI)  
[fit\\_reg\\_toscana@cisl.it](mailto:fit_reg_toscana@cisl.it)  
Tel: 055 334011